DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 68/2004

del 4 maggio 2004

che estende l'applicazione di alcune decisioni del Comitato misto SEE alle nuove parti contraenti e che modifica alcuni allegati dell'accordo SEE a seguito dell'allargamento dell'Unione europea

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 128 dell'accordo SEE stabilisce che qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, di diventare una parte contraente dell'accordo SEE e che le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le parti contraenti e lo Stato richiedente.

(2) A seguito della conclusione positiva dei negoziati di allargamento, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca («nuove parti contraenti») hanno chiesto di diventare parti dell'accordo SEE.

(3) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo («accordo di allargamento del SEE») è stato firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo.

(4) In conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo di allargamento del SEE, dall'entrata in vigore di tale accordo, le disposizioni dell'accordo SEE, come modificato dalle decisioni del comitato misto SEE adottate in data anteriore al 1º novembre 2002, diventano vincolanti per le nuove parti contraenti nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali parti contraenti e con le modalità e condizioni stabilite nell'accordo di allargamento del SEE.

(5) A partire dal 1º novembre 2002, un certo numero di atti comunitari sono stati integrati nell'accordo SEE tramite decisioni del Comitato misto SEE.

(6) Al fine di garantire l'omogeneità dell'accordo SEE e la certezza del diritto per i privati e gli operatori economici, è necessario specificare che dall'entrata in vigore dell'accordo di allargamento del SEE tali atti comunitari diventano vincolanti per le nuove parti contraenti.

(7) L'atto di adesione all'UE del 16 aprile 2003 concede deroghe e adatta alcuni atti comunitari integrati nell'accordo SEE tramite decisioni del Comitato misto SEE adottate in data successiva al 1º novembre 2002.

(8) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo di allargamento del SEE, per gli adattamenti degli atti integrati nell'accordo SEE prima dell'entrata in vigore dell'accordo di allargamento del SEE, richiesti a seguito della partecipazione delle nuove parti contraenti all'accordo SEE e non previsti dall'accordo di allargamento del SEE, vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

(9) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo di allargamento del SEE, per qualunque disposizione rilevante ai fini dell'accordo SEE citata nell'atto di adesione all'UE del 16 aprile 2003, ma non ripresa nell'allegato B dell'accordo di allargamento del SEE, vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

(10) Il Comitato misto SEE deve pertanto integrare tali adattamenti e deroghe nell'accordo SEE.

(11) Poiché l'accordo SEE estende il mercato interno agli Stati EFTA, al fine di un buon funzionamento del mercato interno è necessario applicare la presente decisione simultaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione all'UE e dell'accordo di allargamento del SEE.

(12) Poiché l'accordo di allargamento del SEE non è ancora entrato in vigore ma è applicabile a titolo provvisorio, anche la presente decisione si applica provvisoriamente, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo suddetto,

DECIDE:

Articolo 1

Tutte le decisioni del Comitato misto SEE adottate in data successiva al 1º novembre 2002 sono vincolanti per le nuove parti contraenti.

Articolo 2

I testi delle decisioni del Comitato misto SEE di cui all'articolo 1 sono redatti nelle lingue ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena e sono autenticati dalle parti contraenti.

Articolo 3

1. Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato A della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«— **1 03 T**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).»

2. Laddove il trattino di cui al paragrafo 1 sia il primo trattino del punto in questione, esso è preceduto dai termini, «modificato da:» o, «modificata da:», come più opportuno.

Articolo 4

Le disposizioni transitorie di cui all'allegato B della presente decisione sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.

Articolo 5

I testi delle parti dell'atto di adesione all'UE del 16 aprile 2003 di cui all'allegato C nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

La presente decisione non pregiudica gli eventuali obblighi costituzionali indicati dalle parti contraenti in relazione alle decisioni del Comitato misto SEE di cui all'articolo 1.

La presente decisione si applica dalla data di entrata in vigore dell'accordo di allargamento del SEE. In attesa dell'entrata in vigore di tale accordo, la presente decisione è provvisoriamente applicabile dalla data di applicazione provvisoria del medesimo accordo.

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2004.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
S. GILLESPIE

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO A

Elenco di cui all'articolo 3 della decisione

Il trattino di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è integrato nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE:

Nell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie), capitolo I (Questioni veterinarie):

— parte 3.1, punto 3 (direttiva 2001/89/CE del Consiglio),

— parte 3.1, punto 9b (direttiva 2002/60/CE del Consiglio),

— parte 9.2, punto 2 (decisione 2002/4/CE della Commissione),

— parte 7.1, punto 12 (regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Nell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo IV (Apparecchi domestici):

— punto 4g (direttiva 2002/40/CE della Commissione).

Nell'allegato IV (Energia):

— punto 11g (direttiva 2002/40/CE della Commissione).

Nell'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali):

— punto 28 (direttiva 74/557/CEE del Consiglio).

ALLEGATO B

Disposizioni transitorie di cui all'articolo 4 della decisione

L'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE è modificato come segue:

1) Nel capitolo III, parte 1, punto 10 (direttiva 2002/53/CE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 5, sezione B, parte II, punto 2), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte II), Malta (allegato XI, capitolo 4, sezione B, parte II) e la Slovenia (allegato XIII, capitolo 5, sezione B, parte II).»

2) Nel capitolo III, parte 1, punto 12 (direttiva 2002/55/CE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 5, sezione B, parte II, punto 2), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte II), Malta (allegato XI, capitolo 4, sezione B, parte II) e la Slovenia (allegato XIII, capitolo 5, sezione B, parte II).»

ALLEGATO C

Elenco di cui all'articolo 5 della decisione

I testi delle seguenti parti dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede:

— allegato II, capitolo 3, punto 2 (direttiva 74/557/CE del Consiglio),

— allegato II, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 83 (direttiva 2001/89/CE del Consiglio),

— allegato II, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 86 (regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio),

— allegato II, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 87 (direttiva 2001/4/CE della Commissione),

— allegato II, capitolo 12, sezione B, punto 7 (direttiva 2002/40/CE della Commissione),

— allegato VII, capitolo 5, sezione B, parte II, punto 2 (direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio),

— allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte II (direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio),

— allegato XI, capitolo 4, sezione B, parte II (direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio),

— allegato XIII, capitolo 5, sezione B, parte II (direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio).